

COMMITTENTE:

Istituto Omnicomprensivo di Amelia

via I Maggio 224 – 05022 Amelia (TR)

Valutazione dei rischi per lavoratrici gestanti e puerpere

(D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)

OGGETTO:

GESTIONE DELLA SICUREZZA

REALIZZAZIONE:

Ing. Federico Cenci


Ing. Silvia Sini



LUSIOS s.r.l.

Via della Martinicca 36, 06132 S.Maria Rossa - Perugia
Tel/Fax 075 609699 www.lusios.it info@lusios.it

P.IVA 02758770545

DATORE DI LAVORO:	MAURA LOMBARDI	
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	FEDERICO CENCI	
MEDICO COMPETENTE	GIULIA PAOLOCCI	
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	PAOLO LATINI	

Rev.	DESCRIZIONE	REALIZZAZIONE	DATA
0	Prima emissione	CENCI, SINI	01/10/2020
1	Aggiornamento esposizione rischio covid	CENCI, SINI	10/01/2022

Istituto Omnicomprensivo di Amelia via I Maggio 224 – 05022 Amelia (TR)	Valutazione dei rischi per lavoratrici gestanti e puerpere	DTC-1201 Rev 01 del 15/12/2018	INDICE
		Rev. 01 10/01/2022	

INDICE

1. INTRODUZIONE.....	3
1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
1.2 CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA TUTELA.....	3
1.3 SCOPO.....	4
2. ANALISI AZIENDALE	4
2.1 DATI IDENTIFICATIVI DELL’AZIENDA	4
2.2 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ	4
2.3 MODALITÀ DI CONDUZIONE DELL’INDAGINE.....	4
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI	5
4. MISURE DI PREVENZIONE.....	11
4.1 OBBLIGO DI INFORMAZIONE.....	11
4.2 ITER PROCEDURALE	11
4.3 MISURE DI TUTELA	11
4.3.1 Modifica delle condizioni lavorative	11
4.3.2 Variazione di mansione	11
4.3.3 Interdizione dal lavoro	12
4.3.4 Sanzioni	12
5. PERIODICITA’ DI VALUTAZIONE.....	12

Istituto Omnicomprensivo di Amelia via I Maggio 224 – 05022 Amelia (TR)	Valutazione dei rischi per lavoratrici gestanti e puerpere	DTC-1201 Rev 01 del 15/12/2018	Pagina 3 di 12
		Rev. 01 10/01/2022	

LAVORATRICI GESTANTI E PUERPERE

1. INTRODUZIONE

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

Norme giuridiche

- COSTITUZIONE REPUBBLICA ITALIANA
- CODICE CIVILE
- L 30 dicembre 1971, n. 1204 (*Tutela delle lavoratrici madri*)
- DPR 25 novembre 1976, n. 1026 (*Regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri*)
- DLGS 25 novembre 1996, n. 645 (*Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento*)
- DLGS 26 marzo 2001, n. 151 (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53*) (aggiornato alla L. 30 dicembre 2018, n. 145).
- DLGS 81/2008 e s.m.i..

Interpretazione ed istruzioni amministrative

- MINISTERO LAVORO circolare 6 maggio 1997, n. 66 (*Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 "Recepimento della direttiva n. 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento"*)

1.2 CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA TUTELA

Le norme legislative con le quali è stata disposta una particolare tutela delle lavoratrici madri si applicano a tutte le lavoratrici, comprese le apprendiste, che prestano la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro e alle società cooperative anche se socie di queste ultime.

Tale tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età.

Alle lavoratrici a domicilio ed a coloro addette ai servizi domestici e familiari si applicano le seguenti disposizioni di cui al D.Lgs. n. 151/2001:

- art. 6, comma terzo, in ordine all'assistenza sanitaria;
- artt. 16 e 17, circa il divieto di adibire al lavoro le donne;
- art. 22, comma terzo, per quanto concerne il trattamento economico e previdenziale;
- art. 54 (limitatamente alle lavoratrici a domicilio) in riferimento al divieto di licenziamento.

Tutto ciò salve, in ogni caso, le eventuali condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti e ogni altra disposizione.

Istituto Omnicomprensivo di Amelia via I Maggio 224 – 05022 Amelia (TR)	Valutazione dei rischi per lavoratrici gestanti e puerpere	DTC-1201 Rev 01 del 15/12/2018	Pagina 4 di 12
		Rev. 01 10/01/2022	

1.3 SCOPO

Il datore di lavoro, nell'ambito e agli effetti della valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. n. 81/2008, è tenuto alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto.

In particolare, i principali rischi da prendere in considerazione sono quelli di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C - peraltro non esauriente - del D.Lgs. n. 151/2001.

Scopo della presente relazione è, quindi, quello di valutare i rischi presenti sul luogo di lavoro per le lavoratrici gestanti e puerpere e di individuare le idonee misure di prevenzione e protezione da attuare.

2. ANALISI AZIENDALE

2.1 DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

Nome azienda / ragione sociale	Istituto Omnicomprensivo di Amelia-Scuola Secondaria di 1° grado "A. Vera"
Datore di lavoro	MAURA LOMBARDI
Sede legale	via I Maggio 224 – 05022 Amelia (TR)
Sede operativa	via I Maggio 88/A – 05022 Amelia (TR)
Attività	Istituto di istruzione
Numero di telefono	0744 978509
Numero di fax	0744 975161
Indirizzo e-mail	tris00600n@istruzione.it
Codice fiscale	91056300550

2.2 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

In quanto Istituto di istruzione, l'attività svolta è l'insegnamento. La didattica si suddivide tra didattica teorica, didattica pratica (esperienze di laboratorio), didattica ginnico-sportiva, recupero-sostegno, viaggi di istruzione. A fianco dell'attività didattica, è presente attività ausiliaria, quali sorveglianza degli alunni, operazioni di pulizia, attività amministrativa, etc.. svolte dal collaboratore scolastico e dall'addetto alla segreteria/amministrazione.

L'orario di lavoro è variabile, sia in base alle mansioni che in base alle diverse persone per quanto riguarda i docenti. Generalizzando, si può affermare che l'orario indicativo in cui operano gli insegnanti è 8-13 con rientri pomeridiani per il tempo pieno (fino alle 16), per consigli, scrutini, collegio docenti, ricevimento genitori, eventi particolari; i collaboratori scolastici 7,30-14 con rientri pomeridiani quando è aperta la scuola.

2.3 MODALITÀ DI CONDUZIONE DELL'INDAGINE

Le informazioni utilizzate per effettuare la valutazione del rischio per gestanti e puerpere sono state raccolte tramite sopralluoghi e colloqui con il personale.

Istituto Omnicomprensivo di Amelia via I Maggio 224 – 05022 Amelia (TR)	Valutazione dei rischi per lavoratrici gestanti e puerpere	DTC-1201 Rev 01 del 15/12/2018	Pagina 5 di 12
		Rev. 01 10/01/2022	

Tutte le informazioni sono state fornite dal datore di lavoro o suo rappresentante; lo stesso ha assicurato che le modalità operative valutate sono assolutamente rappresentative delle condizioni reali in cui gli addetti operano abitualmente.

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

Dall'analisi dei fattori di rischio messi in luce dal D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., esaminati in base a quanto posto nel DVR, sono stati individuati i fattori di rischio per le lavoratrici gestanti e puerpere presenti nell'attività in oggetto. Tale approfondimento è stato svolto prendendo a riferimento l'analisi per mansione, effettuata nel DVR, nella quale si precisa l'attività svolta da ogni mansione, l'elenco delle macchine-attrezzature impiegate e delle sostanze utilizzate.

La valutazione del rischio è stata svolta sulla base di quanto previsto dai seguenti documenti:

- “TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DELLE LAVORATRICI MADRI-ORIENTAMENTI OPERATIVI”** del Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia-Romagna, AUSL di Bologna e Imola;
- “TUTELA DELLA SALUTE DELLE LAVORATRICI MADRI LINEE DI INDIRIZZO PER L'APPLICAZIONE DEL D. LGS. 151/01 – ARTT. 7-8-11 e 12”** MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO DEL VENETO.

Si riportano, pertanto, le schede mansioni relative alle mansioni presenti tratte dai citati documenti.

Le schede riportate fanno riferimento alle mansioni:

- Assistente tecnico di laboratorio (scheda Mansione-Laboratorio)
- Collaboratore scolastico (scheda Insegnante e collaboratrice scolastica scuola media)
- Personale direttivo/amministrativo (scheda Videoterminalista)
- Personale docente (scheda Insegnante e collaboratrice scolastica scuola media e Insegnante di sostegno)

Nei suddetti documenti non sono presi in considerazione docenti e collaboratori scolastici della scuola di secondo grado, mentre sono analizzate le suddette mansioni per gli asili, le scuole elementari (ora primarie) e medie, pertanto, si ritiene che per la AUSL di Bologna e Imola e per la Direzione Regionale Del Lavoro del Veneto per le scuole superiori non ci siano rischi significativi per le docenti e le collaboratrici scolastiche gestanti e puerpere delle scuole superiori.

- Collaboratore scolastico (scheda Insegnante e collaboratrice scolastica scuola media)
- Personale docente (scheda Insegnante e collaboratrice scolastica scuola media)

INSEGNANTE E COLLABORATRICE SCOLASTICA DI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA

<u>CONTENUTO</u> <u>FONTI DI RISCHIO</u>	<u>MANSIONE</u>	<u>FATTORE DI RISCHIO</u>	<u>PERIODO DI ASTENSIONE</u>	<u>RIFERIMENTI NORMATIVI</u>
INSEGNANTE • attività didattica rivolta a bambini e ragazzi da 6 a 14 anni		RISCHIO BIOLOGICO	PRE-PARTO (in assenza di immunizzazione nei confronti del virus della rosolia) ANCHE POST PER TUTTA LA DURATA DELL'EPIDEMIA (in presenza di malattia in forma epidemica nella scuola)	D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1 C. 2 All. B lett. A punto 1b) D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 4
COLLABORATRICE SCOLASTICA • Effettuazione di pulizie di aule e servizi igienici • Servizio di custodia/controllo, di supporto alle classi, distribuzione pasti		POSTURA ERETTA FATICA FISICA RISCHIO CHIMICO RISCHIO BIOLOGICO	PRE-PARTO ANCHE POST SE VI E' UTILIZZO DI SOSTANZE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 O SE LA LAVORATRICE PRESENTA PATOLOGIE ALLERGICHE PRE-PARTO (in assenza di immunizzazione nei confronti del virus della rosolia) ANCHE NEL POST PER TUTTA LA DURATA DELL'EPIDEMIA (in presenza di malattia in forma epidemica nella scuola)	D. Lgs. 151/01 ART. 7 C.1 ALL. A lett. F-G D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1 ALL. A lett. A-C Art. 11 c. 1 ALL. C lett. A punto 3 D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 4 D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1 C. 2 All. B lett. A punto 1b) D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 4

NB: Nell'Istituto in oggetto non sono presenti insegnanti e collaboratrici di scuola elementare (oggi scuola primaria) ma solo di scuola media.

– Personale docente (scheda Insegnante di sostegno)

INSEGNANTE DI SOSTEGNO

<u>CONTENUTO DELLA MANSIONE FONTE DI RISCHIO</u>	<u>FATTORE DI RISCHIO</u>	<u>PERIODO DI ASTENSIONE</u>	<u>RIFERIMENTI NORMATIVI</u>
<ul style="list-style-type: none"> Attività a stretto contatto fisico con bambini nella scuola materna 	FATICA FISICA POSTURE INCONGRUE RISCHIO BIOLOGICO	PRE-PARTO E POST	D. Lgs. 151/01 ART. 7 C.1 ALL. A lett. F-G Art. 11 c. 1 All. C lett. A punto 2 D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 4
<ul style="list-style-type: none"> Appoggio scolastico a bambini portatori di disabilità psico-fisiche 	REAZIONI AGGRESSIVE DA PARTE DELL'UTENTE SOLLEVAMENTO BAMBINI RISCHIO BIOLOGICO	PRE-PARTO ANCHE POST (da valutare caso per caso) PRE-PARTO (in assenza di immunizzazione nei confronti del virus della rosolia) ANCHE NEL POST PER TUTTA LA DURATA DELL'EPIDEMIA (in presenza di malattia in forma epidemica nella scuola)	D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 4 ALL. A lettera F Art. 11 c. 1 All. C lett. A punto 1 b) D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1 C. 2 All. B lett. A punto 1b) D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 4

Per gli insegnanti di sostegno si precisa che pur parlando di bambini, si ritiene che la scheda possa essere applicata anche alle scuole di secondo grado quando il tipo di disabilità comporta assistenza di utenti non autonomi, soprattutto relativamente ad attività di cura e igiene della persona o necessità di sollevamento. La scheda ora proposta può essere applicata anche ai collaboratori scolastici qualora si occupino della movimentazione e della cura dell'igiene degli studenti disabili.

– Personale direttivo/amministrativo (scheda Videoterminalista)

Per quanto riguarda il Personale amministrativo, quando rientri nella definizione di videoterminalista, può essere applicata la scheda relativa alle lavoratrici classificate come videoterminaliste, riportata di seguito:

VIDEOTERMINALISTA, ADDETTA DATA ENTRY, ADDETTA CALL CENTER			
CONTENUTO MANSIONE E FONTE DI RISCHIO	FATTORE DI RISCHIO	PERIODO DI ASTENSIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI
<ul style="list-style-type: none"> Videoterminalista secondo la definizione del D.Lgs. 81/08 senza possibilità di alternare attività di VDT con altre o di pause aggiuntive 	POSTURA ASSISA FISSA	MESE ANTICIPATO	D. Lgs. 151/01 ART. 17 C. 1 ALL. A lett. G
<ul style="list-style-type: none"> Addetta ad attività di data entry o attività analoghe senza possibilità di alternare tale attività con altre o di pause aggiuntive 	POSTURA ASSISA FISSA POSTURE AFFATICANTI E OBBLIGATE	PRE-PARTO	D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1 ALL. A lett. G
<ul style="list-style-type: none"> Addetta call center senza possibilità di interrompere l'attività telefonica con pause aggiuntive anche attive 	POSTURA ASSISA FISSA RITMI DI LAVORO IMPOSTI	MESE ANTICIPATO	D. Lgs. 151/01 ART. 17 C. 1 ALL. A lett. G

- Assistente tecnico di laboratorio (scheda Mansione-Laboratorio)
- Personale docente (scheda Mansione-Laboratorio)

MANSIONE	ESPOSIZIONE PERICOLOSA E FATTORE DI RISCHIO	RIFERIM. D.Lgs. 151/01	TESTO
Laboratorio	Impiego di prodotti chimici pericolosi per la salute (rischio chimico)	All. C lett. A punto 3 a) e b) All. A lett.C	3. Agenti chimici. a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, ... b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e s.m.i. C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al dpr 1124/65 e s.m.i.; durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;

Istituto Omnicomprensivo di Amelia via I Maggio 224 – 05022 Amelia (TR)	Valutazione dei rischi per lavoratrici gestanti e puerpere	DTC-1201 Rev 01 del 15/12/2018	Pagina 10 di 12
		Rev. 01 10/01/2022	

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA LAVORATRICE

Indipendentemente da quanto detto ora, vi possono essere situazioni lavorative che, pur non costituendo di per sé fonte di rischio tale da richiedere l'allontanamento, potrebbero aggravare una patologia preesistente della madre.

Pertanto, è necessario considerare anche lo stato di salute dell'interessata (previa opportuna documentazione sanitaria specialistica) in rapporto all'esposizione al rischio e/o eventuali sospette malattie professionali.

In base a quanto detto, si raccomanda a tutte le lavoratrici di dare comunicazione immediata dello stato di gravidanza al datore di lavoro, che poi contatterà il medico competente per il necessario approfondimento e la conseguente valutazione delle misure da prendere.

Si ricorda che le lavoratrici devono essere informate in relazione a tale possibile fattore di rischio.

RISCHIO DA ESPOSIZIONE A COVID-19

I documenti sopra citati che sono stati presi a riferimento per lo svolgimento della presente valutazione sono stati redatti prima del verificarsi della pandemia da Covid-19, pertanto non hanno tenuto conto del relativo rischio.

Per fattori esterni si intende l'insieme di pericoli non derivanti direttamente dall'esercizio dell'attività lavorativa ma comunque potenzialmente significativi ai fini del profilo di rischio del personale.

Nel caso specifico della scuola, il rischio biologico da covid-19 risulta essere un **pericolo esterno** di natura biologica a cui possono essere comunque esposti i lavoratori.

Il rischio legato all'esposizione al Sars-Cov-2 dipende da una serie di fattori (alcuni dei quali soggettivi e soggetti a tutela della privacy), quali:

- rischio di aggregazione sociale anche verso "terzi";
- mansione svolta (i docenti sono sicuramente più esposti; il rischio per i collaboratori varia in funzione dell'attività specifica che si svolge; il personale amministrativo è esposto in maniera inferiore, etc..);
- modalità con cui si svolge la mansione (es. differenza tra docenti e docenti di sostegno; per i collaboratori scolastici varia ad esempio anche in base a quando svolgono le pulizie-in presenza degli alunni è maggiore; per gli amministrativi dipende dal rapporto con il pubblico o meno, dalla condivisione di uffici o meno, etc..);
- fragilità o meno del lavoratore;
- effettuazione o meno del vaccino (in relazione principalmente a chi è esentato o differito);
- andamento della sorveglianza sanitaria.

Per una valutazione complessiva del rischio da covid-19 per le lavoratrici in stato di gravidanza che tenga conto anche dello stato di salute della madre, si rimanda al giudizio del medico competente, chiamato nell'attuale emergenza sanitaria anche ad effettuare visite straordinarie in relazione proprio al rischio da covid-19, sia per quanto riguarda la necessità dell'adottare misure di prevenzione e protezione, sia per quanto riguarda l'estensione del periodo di tutela.

Istituto Omnicomprensivo di Amelia via I Maggio 224 – 05022 Amelia (TR)	Valutazione dei rischi per lavoratrici gestanti e puerpere	DTC-1201 Rev 01 del 15/12/2018	Pagina 11 di 12
		Rev. 01 10/01/2022	

Dal momento, quindi, che l'attività presenta dei fattori di rischio per le lavoratrici gestanti e puerpere, il datore di lavoro, deve attuare apposite misure di prevenzione e protezione.

Esempi di tali misure sono riportate al paragrafo successivo.

4. MISURE DI PREVENZIONE

4.1 OBBLIGO DI INFORMAZIONE

L'obbligo di informazione di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza dei risultati della valutazione dei rischi che le riguardano e sulle conseguenti misure di protezione e prevenzione (art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 151/2001).

4.2 ITER PROCEDURALE

Qualora i risultati della valutazione dei rischi rivelino un rischio per la salute e la sicurezza delle lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento fino al settimo mese, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata.

A tal fine, non appena la lavoratrice viene a conoscenza del suo stato di gravidanza, deve immediatamente informarne il datore di lavoro affinché possano essere messe in atto le necessarie misure di tutela previste dalle leggi.

4.3 MISURE DI TUTELA

4.3.1 Modifica delle condizioni lavorative

Al fine di evitare l'esposizione al rischio delle lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento fino al settimo mese, il datore di lavoro può modificare le condizioni lavorative e/o l'orario lavorativo.

4.3.2 Variazione di mansione

Nei casi in cui la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro è tenuto a modificare le mansioni assegnate alla lavoratrice madre dandone contestuale informazione scritta al Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio.

Infatti, durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto le lavoratrici possono essere addette ad altre mansioni rispetto a quelle ordinariamente svolte. Ai sensi degli artt. 7 e 17 del D.Lgs. n. 151/2001, lo spostamento ad altre mansioni può essere altresì disposto per quelle lavoratrici che, a giudizio dei Servizi

Istituto Omnicomprensivo di Amelia via I Maggio 224 – 05022 Amelia (TR)	Valutazione dei rischi per lavoratrici gestanti e puerpere	DTC-1201 Rev 01 del 15/12/2018	Pagina 12 di 12
		Rev. 01 10/01/2022	

ispettivi del Ministero del lavoro, prestino la loro opera in condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli per la loro salute.

Tale spostamento può essere disposto dai Servizi ispettivi del Ministero del lavoro sia d'ufficio che su istanza della lavoratrice.

Il periodo per il quale è prevista la possibilità di spostamento ad altre mansioni può essere frazionato in periodi minori anche rinnovabili su disposizione dei Servizi ispettivi del Ministero del lavoro.

Le lavoratrici adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte e la qualifica originale.

Nel caso in cui le lavoratrici vengano adibite a mansioni equivalenti o superiori hanno diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta (ex art. 2103 cod. civ.).

4.3.3 Interdizione dal lavoro

Nei casi in cui la lavoratrice non possa essere impiegata in altre mansioni, può essere disposta l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo necessario sulla scorta di idoneo accertamento sanitario; ciò può avvenire d'ufficio, da parte del Servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, oppure su richiesta della lavoratrice al SPSAL (Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'Azienda USL). In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice (art. 17, comma terzo, D.Lgs. n. 151/2001).

4.3.4 Sanzioni

L'omessa adozione di misure di sicurezza alternative e/o suppletive da parte del datore di lavoro è punita con l'arresto sino a sei mesi (art. 12, comma quarto, D.Lgs. 151/2001).

5. PERIODICITA' DI VALUTAZIONE

La valutazione del rischio per le lavoratrici madri sarà aggiornata senza ritardo se vi sono significativi mutamenti ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.